



Comune di Tito

Provincia di Potenza

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 12 di Reg.	Oggetto: Legge 21.11.2000, n. 353 “ Legge Quadro in materia di incendi Boschivi” – art. 10, comma 2: Catasto Comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco per l’anno 2007 – 2010. Istituzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco.
----------------------	--

L’anno duemilaundici il giorno due del mese di febbraio alle ore 16,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Scavone	Pasquale
Romano	Antonio
Fermo	Carlo
Luongo	Giuseppe
Laurino	Antonio
Salvia	Lucia T.
Santarsiero	Fausto

Partecipa il Segretario Generale Sig. *Dr. Antonio Lombardi* con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

PREMESSO che la legge 21/11/2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e, in particolare, l'art. 10 "Divieti, prescrizioni e sanzioni", comma 2, prescrive quanto segue:

1) le zone boscate ed i pascoli del territorio comunale i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non potranno avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tali aree sarà comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

2) in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone percorse dal fuoco, stipulati entro quindici anni dal verificarsi dell'incendio, dovrà essere espressamente richiamato il vincolo indicato al precedente punto 1), pena la nullità degli atti stessi;

3) sarà inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista, in data precedente l'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

4) soprassuoli percorsi dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;

5) saranno inoltre vietate per cinque anni, sui predetti saranno altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;

6) gli elaborati tecnici costituenti detto catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco saranno aggiornati annualmente sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di competenza; sarà ammessa la revisione degli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con la cancellazione delle prescrizioni relative i divieti elencati ai precedenti punti da 1) a 5) solo dopo che saranno trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dai medesimi punti da 1) a 5);

7) nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 5), troverà applicazione la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad €.30,99 e non superiore ad €. 61,97 e, nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli, troverà

applicazione la sanzione amministrativa non inferiore ad €. 206,58 e non superiore ad €. 413,17;

8) nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 3), troverà applicazione l'art. 44, comma 1, lett. c), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (arresto fino a due anni e ammenda da €. 30.986,00 ad €. 103.290,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, disporrà la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;

9) nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo saranno vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. f), della legge 21/11/2000, n. 353 determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio;

10) per le trasgressioni ai divieti indicati al precedente punto 9) troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad €. 1.032,91 e non superiore ad €. 10.329,14. Tali sanzioni saranno raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6, della legge 21/11/2000, n. 353 (personale appartenente alle strutture antincendio e personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla citata legge n. 353/00);

11) in caso di trasgressioni ai divieti indicati al precedente punto 9) da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione indicata al precedente punto 10), sarà disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio delle attività stesse;

12) in ogni caso troveranno applicazione le disposizioni contenute nella Parte VI del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorreranno l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;

13) non potranno formare oggetto di sanatoria edilizia (condono edilizio) le opere abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo o i pascoli che siano stati distrutti o danneggiati per cause naturali o atti volontari ovvero, siano stati percorsi dal fuoco, per le quali sono state presentate le domande di regolarizzazione ai sensi del Capo IV della legge 28.02.1985, n. 47, dell'art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724 e dell'art. 32 del decreto legge 30.09.2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24.11.2003, n. 326;

14) nei casi ivi previsti, troveranno applicazione le sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 del vigente codice penale.

CONSIDERATO che i Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale (PAR) di cui al comma 1) dell'art. 3 della citata Legge 353/2000, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il Catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'Albo

Pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

CONSIDERATO che La Legge Regionale n° 13 del 22 febbraio 2005 ha dettato norme per la protezione dei boschi dagli incendi ed ha disposto la redazione del PAR (Piano Antincendio Regionale) sulla base del quale i Comuni devono predisporre il predetto Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

RILEVATO che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 n° 3624 “Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di diffusione di incendi e fenomeni di combustione nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, il Capo Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato ed è stato autorizzato a derogare, tra l’altro, dal comma 2) dell’art. 10 della L. 353/2000, e pertanto il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco può essere redatto anche in assenza del predetto PAR;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha chiesto ai Comuni di istituire il Catasto incendi ai sensi della citata L. 353/2000 e della citata L.R. 13/2005;

Considerato che da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il locale Comando Forestale di Tito, è stata predisposta la relativa cartografia delle aree percorse dal fuoco, riferita al periodo 2007 – 2010, unitamente alle visure catastali dei soprassuoli;

VISTO l’elenco provvisorio dei terreni interessati dagli incendi verificatisi nel territorio di questa Amministrazione Comunale nell’anno 2007 - 2010, sui quali varranno i divieti e le prescrizioni all’uso del territorio indicate in premessa (trattasi di elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco, in quanto, con il presente atto amministrativo, si procederà, in conformità a quanto prescritto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 353/’00, ad adottare detto catasto degli incendi ed attivare, conseguentemente, il periodo di n. 30 giorni per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso di approvazione degli elaborati stessi e per la presentazione entro lo stesso periodo di pubblicazione dell’avviso, da parte degli interessati e/o degli aventi titolo, delle eventuali osservazioni all’elenco dei terreni percorsi dal fuoco individuati negli elaborati costituenti detto catasto degli incendi, al quale seguiranno, nel termine dei successivi n. 60 (sessanta) giorni, le relative controdeduzioni all’Amministrazione Comunale e la successiva approvazione definitiva degli elaborati stessi).

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- 1) La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Adottare, ai sensi dall’art. 10, comma 2, della legge la legge 21/11/2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni, gli elaborati tecnici costituenti il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2007 - 2010, redatti

dall'Ufficio Tecnico Comunale avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

3) Individuare, conseguentemente, nelle particelle catastali e negli elaborati cartografici l'elenco provvisorio dei terreni da sottoporre a procedura di pubblicazione con le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353 e successive modifiche e integrazioni, per il loro inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'anno 2007 - 2010;

4) Dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Leonardo CALBI di provvedere alla pubblicazione del predetto Catasto per n° 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale a far data dal giorno di avvenuta esecutività del presente provvedimento, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli orari d'ufficio; nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;

5) Dare atto che decorso il suddetto termine di n° 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n° 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente il catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche, e le eventuali modifiche ritenute necessarie, sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni indicate in premessa;

SITUAZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TITO DAL 2007 AL 2010

<u>Località</u>	<u>Superficie bruciata in Ha</u>	<u>Proprietà</u>	<u>Anno</u>
Serritiello	00.50.00	Privata	2007
S.Loia *	01.50.68	Privata	2007
Frascheto	00.60.00	Privata	2007
La Coluora *	10.62.11	Privata	2008
Bambinello *	12.97.03	Privata	2008
Fontana Camillo	00.98.54	Privata	2008
Campi	00.55.47	Privata	2009
Madonna delle Grazie	00.90.00	Comunale	2009

incendi boschivi (*)

PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DAGLI INCENDI BOSCHIVI ACCERTATI

“Località Santa Loja - Sup. interessata mq.15068”

FOGLIO N. 7

Particelle : 13 – 61

“Località Bambiniello – Sup. interessata mq. 129.703”

FOGLIO N. 34

Particelle : 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 269 – 192 – 277 – 188 – 189 – 55 – 281 – 304 – 186 – 102 – 112 – 113 – 114 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 148 – 103 – 262 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 171 – 172

“Località La Coluora – Sup. interessata mq. 106.211”

FOGLIO N. 35

Particelle : 6 – 7 – 8 – 14 – 15 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 16 – 309 – 310 – 311 – 312 – 17 – 1 – 41 – 257 – 54 – 255 – 258 – 259 – 40 – 307 – 51 – 53 – 59 – 84 – 52 – 56 – 57 – 82 – 83